

COMUNE DI TURI

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 12 del Reg.	Oggetto: Determinazione delle aliquote TASI 2016. Approvazione.
Data: 29/04/2016	

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore 09,40 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco n. 6064 di prot. in data 23/04/2016, a tutti i Consiglieri, si è riunito il **Consiglio Comunale** in **sessione straordinaria** ed in seduta pubblica di **prima convocazione**, per deliberare sulla proposta indicata in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sig. **dott. Domenico Coppi** nella qualità di **Sindaco-Presidente**.

Assiste il Segretario Generale **Dott. Francesco Mancini**.

Dal controllo dei componenti il Consiglio Comunale è risultato quanto segue:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	COPPI DOMENICO	SI		10	ZACCHEO GAETANA MARIA S.	SI	
2	ORLANDO LAVINIA	SI		11	CAMPOSEO PIETRO	SI	
3	CALDARARO GIUSEPPINA	SI		12	GASPARRO ANGELA ARIANNA	SI	
4	GASPARRO ANNA	SI		13	LAERA SANDRO	SI	
5	TARDI GIUSEPPE	SI		14	VOLPICELLA MARIANGELA		SI
6	PEDONE GIANVITO	SI		15	TUNDO PAOLO	SI	
7	NOTARNICOLA VITO		SI	16	BIRARDI ROCCO		SI
8	PALMISANO ANTONELLO		SI	17	TOPPUTI FABIO FRANCESCO		SI
9	SPADA LEONARDO		SI				

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale (n. **11** su **17** assegnati e in carica), dichiara aperta la riunione ed invita i convocati ad esaminare la proposta sopraindicata per la conseguente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà fornito dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, nel quale saranno riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

In prosieguo della seduta odierna, alle ore 10,30 circa, il Presidente introduce l'argomento inserito al 4° punto all'ordine del giorno, avente per oggetto: *“Determinazione delle aliquote TASI 2016. Approvazione.”*

Sono presenti, oltre il Sindaco, i Consiglieri: Orlando, Caldararo, Gasparro Anna, Tardi, Pedone, Zaccheo, Camposeo, Gasparro Angela Arianna, Laera, e Tundo: presenti n.11 su n.17 assegnati ed in carica. Sono assenti i Consiglieri: Notarnicola, Palmisano, Spada, Volpicella, Birardi e Topputi (Tot. Ass. n.06).

Relaziona l'Assessore Pedone.

Interviene il Consigliere Laera per chiedere l'entità del gettito TASI dello scorso anno ed alcuni chiarimenti su alcune voci in aumento, con riferimento alla copertura dei costi di alcuni Servizi e precisamente ai costi dell'Ufficio Tecnico, del Servizio Anagrafe e del Servizio di Polizia Locale.

Risponde l'Assessore Pedone.

Anche su questo provvedimento e per le motivazioni precedentemente espresse, il Consigliere Laera preannuncia il voto contrario di “Fratelli d'Italia”.

Non avendo alcun altro Consigliere chiesto di intervenire, Presidente pone ai voti la proposta in oggetto.

L'esito della votazione, espressa per alzata di mano dai n.10 Consiglieri presenti più il Sindaco (assenti: Notarnicola, Palmisano, Spada, Birardi e Topputi), è il seguente:

Presenti e votanti:	n.11
Voti favorevoli:	n. 9
Voti contrari:	n. 2 (Laera e Tundo)

Subito dopo, il Presidente pone a votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento che, resa per alzata di mano dai n.10 Consiglieri presenti più il Sindaco, ottiene il seguente analogo risultato:

Presenti e votanti:	n.11
Voti favorevoli:	n. 9
Voti contrari:	n. 2 (Laera e Tundo)

Pertanto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta comunale approvata con deliberazione n. 47 del 23/04/2016;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27/12/2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28/12/2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione al 75% dell'imposta a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'Ente in € 917.546, di cui € 912.636 dai proprietari di abitazione principale e € 4.910 in meno dagli inquilini delle stesse, a fronte delle quali il legislatore ha previsto un incremento del Fondo di solidarietà comunale 2016 di pari importo;

Richiamati, in particolare, i commi 676 e 677 della legge 27/12/2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

- *“676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*
- *677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011 ...”;*

Visto inoltre l'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i*

comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- un'aliquota di base dell'1 per mille, che i Comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
- per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamata la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità per l'anno 2016), la quale ha previsto quanto segue a decorrere dal 1° gennaio 2016:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 (ai sensi dell'art. 1, comma 14, lett. a) e b), della legge 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'art. 1, commi 639 e 669, della legge 27/12/2013, n. 147); pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la TASI non è più dovuta per le unità immobiliari destinate dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; così come, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, la TASI non si applica più alle pertinenze dell'abitazione principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214, in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- sono assimilate all'abitazione principale, con esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9, le altre ipotesi di equiparazione stabilite dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214, ossia:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, non concesso in locazione o in comodato, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del

D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- e) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato;
 - f) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato;
- nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'annualità di riferimento; la stessa disciplina vale, nei limiti di legge, per le pertinenze dell'abitazione principale (art. 1, comma 14, lett. d), della legge 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'art. 1, comma 681, della legge 27/12/2013, n. 147) (cfr. risoluzione MEF n. 1/DF del 17/02/2016);
 - non sono soggette a TASI anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1, comma 15, della legge n. 208/2015, di modifica dell'art. 13, comma 2, lett. a), del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011);
 - la riduzione al 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato, il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (art. 1, comma 10, lett. b), della legge 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'art. 13, comma 3, del D.L. 06/12/2011, n. 201); il beneficio spetta anche nel caso in cui venga concesso in comodato l'immobile ad uso abitativo unitamente alla pertinenza dovendosi, a quest'ultima, applicare lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9; il soggetto passivo deve attestare i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14/03/2011, n.23 (cfr. risoluzione MEF n. 1/DF del 17/02/2016);
 - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 e s.m.i., l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013 e s.m.i.. (art. 1, comma 14, lett. c), della legge 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'art. 1, comma 678, della legge 27/12/2013, n. 147);
 - per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla

fino all'azzeramento (art. 1, comma 14, lett. c), della legge 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'art. 1, comma 678, della legge 27/12/2013, n. 147);

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (art. 1, comma 54, della legge 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'art. 1, comma 678, della legge 27/12/2013, n. 147);

Richiamati, in particolare, i seguenti articoli del Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), i quali stabiliscono:

- all'art. 6, che le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'art. 9 del medesimo regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel medesimo art., anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione dea) all'art. 7, che il Consiglio comunale, con la deliberazione di approvazione delle aliquote TASI, può stabilire detrazioni o altre misure agevolative a favore delle unità immobiliari utilizzate come abitazione principale del possessore ed alle unità immobiliari ad esse equiparate;
- all'art. 9, che il tributo concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune, per come individuati ed indicati nella deliberazione annuale di fissazione delle aliquote; il costo dei servizi è determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio le voci di costo; che la deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI;

Visto il predetto Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 23 del 09/09/2014, esecutiva, tacitamente confermato anche per l'anno 2015, così come modificato ed integrato, a seguito dell'entrata in vigore della succitata legge 28/12/2015, n. 208, nel nuovo testo allegato alla deliberazione di C.C. n. 10 del 29/04/2016, esecutiva;

Considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 2015 ammontava a € 1.603.553,40 ;

Visto l'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'art. 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'art. 243-bis del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000”.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente confermare o ridurre l'aliquota della TASI;

Dato atto che con deliberazione n. 11 del 29/04/2016 il Consiglio Comunale ha approvato, con effetto confermativo rispetto all'anno 2015, le aliquote e detrazioni IMU 2016:

- a) Aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari e relative pertinenze, adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2 - C/6 - C/7 (una sola per categoria), con applicazione della sola detrazione base di € 200,00;
- b) Aliquota ordinaria del 7,6 per mille per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali;
- c) Aliquota del 7,6 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale e pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, con la detrazione prevista per l'abitazione principale di Euro 200,00;
- d) Aliquota del 4,5 per mille per le aree edificabili;
- e) Aliquota del 6,0 per mille per i terreni agricoli (non esenti e non condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola);
- f) Aliquota del 10,6 per mille per i seguenti immobili:
 - D/1 (opifici) limitatamente agli impianti eolici e fotovoltaici a terra tenuto conto della maggiore redditività della unità immobiliare e dell'impatto dal punto di vista ambientale;
 - D/7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), limitatamente agli impianti eolici e fotovoltaici a terra tenuto conto della maggiore redditività della unità immobiliare e dell'impatto dal punto di vista ambientale;
 - D/9 (edifici galleggianti o assicurati a punti fissi al suolo, ponti privati soggetti a pedaggio, aree attrezzate per l'appoggio di palloni aerostatici e dirigibili), limitatamente agli impianti eolici e fotovoltaici a terra tenuto conto della maggiore redditività della unità immobiliare e dell'impatto dal punto di vista ambientale;
Quota allo Stato 7,6 per mille - quota al Comune 3,0 per mille = aliquota complessiva 10,6 per mille;
- g) Aliquota del 7,6 per mille su tutti i restanti immobili accatastati nelle categorie D, con esclusione degli immobili accatastati in categoria D/10 che, essendo fabbricati rurali strumentali, sono esenti;
Quota allo Stato 7,6 per mille = aliquota complessiva 7,6 per mille;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Visti:

- l'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di*

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visti:

- l'art.151, comma 1, del TUEL, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 28/10/2015 (GU – n.254 del 31/10/2015), che ha disposto il differimento, per l'esercizio finanziario 2016, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 01/03/2016 (GU – Serie Generale – n.55 del 7/3/2016) con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016;

Ritenuto quindi di confermare, per l'anno 2016, le aliquote della TASI approvate per l'anno 2015 e, per l'effetto, di approvare la presente proposta deliberativa avente per oggetto la fissazione delle aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2016, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015:

- **aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,22 punti percentuali:**
 - ✓ per abitazione principale e pertinenze della stessa, quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - ✓ per tutti gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali, esclusi i fabbricati di cui ai punti successivi;
- **aliquota TASI ridotta nella misura di 0,15 punti percentuali:**
 - ✓ per aree edificabili individuate come tali sulla base degli strumenti urbanistici in vigore;
- **aliquota TASI ridotta nella misura di 0,10 punti percentuali:**
 - ✓ per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art.13 del D.L. n. 201/2011;
 - ✓ per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Ritenuto di individuare, ai sensi del suddetto regolamento comunale TASI, i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI:

SERVIZIO
Illuminazione pubblica
Servizio di polizia locale e Protezione civile – S.U.A.P.
Ufficio Tecnico (Lavori pubblici) – Urbanistica e Gestione del Territorio
Servizi tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio e all'ambiente
Attività culturali e manifestazioni - Biblioteche
Servizi correlati alla viabilità e circolazione stradale
Servizi cimiteriali

COPIA di DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n° 12 del 29/04/2016

Servizio Canile municipale
Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico

Considerato, inoltre, che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2016 ammonta ad € 686.007,40, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili, pari complessivamente a € 2.120.453,09, così determinata (v. prospetto di dettaglio di cui all'allegato 1):

Nr.	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	501.494,95
2	Servizio di polizia locale e Protezione civile – S.U.A.P.	478.242,35
3	Ufficio Tecnico (Lavori pubblici) – Urbanistica e Gestione del Territorio	454.340,54
4	Servizi tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	108.134,70
5	Attività culturali e manifestazioni - Biblioteche	123.464,38
6	Servizi correlati alla viabilità e circolazione stradale	40.000,00
7	Servizi cimiteriali	148.857,70
8	Servizio Canile municipale	74.600,00
9	Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico	191.318,77
TOTALE		2.120.453,09

Gettito complessivo stimato TASI (A)	686.007,40
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	2.120.453,09
Differenza (B-A)	1.434.445,69
Percentuale di finanziamento dei costi	32,35%

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita “ *A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446 del 1997” ... ”;*

Visto infine l'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente; a tal fine il Comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, dott. Maurizio Raffaele Frugis;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio n. 03 del 29/01/2013, la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, i cui pareri favorevoli sono stati resi dal predetto Responsabile;

Acquisito agli atti, con nota prot. n. 6314 del 29/04/2016, che ad ogni buon conto si allega al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il presente atto, unitamente allo schema di regolamento ad esso allegato, è stato esaminato dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 26 aprile 2016, ottenendo nella stessa seduta l'esito di n. 3 voti favorevoli e n. 2 voti di astensione (Volpicella e Topputi) espresso dai relativi componenti presenti e votanti, giusta verbali in atti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli esiti delle votazioni sopra descritte, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. DI APPROVARE, con effetto confermativo e per l'anno 2016, le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2016, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015:

- **aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,22 punti percentuali:**

- ✓ per abitazione principale e pertinenze della stessa, quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ✓ per tutti gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali, esclusi i fabbricati di cui ai punti successivi;

- **aliquota TASI ridotta nella misura di 0,15 punti percentuali:**

- ✓ per aree edificabili individuate come tali sulla base degli strumenti urbanistici in vigore;

- **aliquota TASI ridotta nella misura di 0,10 punti percentuali:**

COPIA di DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n° 12 del 29/04/2016

- ✓ per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art.13 del D.L. n. 201/2011;
 - ✓ per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
2. DI STABILIRE, in attuazione dell'art. 5, comma 3, del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TASI, così come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio n. 10 del 29/04/2016, le seguenti riduzioni:
- a) la riduzione al 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato, il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (art. 1, comma 10, lett. b), della legge 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'art. 13, comma 3, del D.L. 06/12/2011, n. 201); il beneficio spetta anche nel caso in cui venga concesso in comodato l'immobile ad uso abitativo unitamente alla pertinenza dovendosi, a quest'ultima, applicare lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nelle stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9; il soggetto passivo deve attestare i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14/03/2011, n.23 (cfr. risoluzione MEF n. 1/DF del 17/02/2016);
 - b) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (art. 1, comma 54, della legge 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'art. 1, comma 678, della legge 27/12/2013, n. 147);
3. DI STIMARE il gettito complessivo del tributo per l'anno 2016 ad **€ 686.007,40** con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili, pari a **€ 2.120.453,09**, così determinata (allegato 1):

Nr.	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	501.494,95
2	Servizio di polizia locale e Protezione civile – S.U.A.P.	478.242,35
3	Ufficio Tecnico (Lavori pubblici) – Urbanistica e Gestione del Territorio	454.340,54
4	Servizi tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	108.134,70
5	Attività culturali e manifestazioni - Biblioteche	123.464,38
6	Servizi correlati alla viabilità e circolazione stradale	40.000,00
7	Servizi cimiteriali	148.857,70
8	Servizio Canile municipale	74.600,00
9	Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico	191.318,77
TOTALE		2.120.453,09

Gettito complessivo stimato TASI (A)	686.007,40
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	2.120.453,09
Differenza (B-A)	1.434.445,69
Percentuale di finanziamento dei costi	32,35%

4. DI TRASMETTERE, a cura del Settore Economico-Finanziario dell'Ente e in modo telematico, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente atto, ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011, n. 2011 (Legge n. 214/2011) e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (Legge n. 214/2011) e dell'art. 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013.
5. DI DISPORRE che, a cura del Settore Affari Istituzionali, il presente deliberato sia pubblicato:
 - sul sito internet del Comune, nella "home page" e nella sezione del portale "Turi informa" "*Pagare le tasse*",
 - all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
6. DI STABILIRE, inoltre, che il Settore Economico-Finanziario garantisca la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
7. DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l'urgenza del provvedere e sulla base del risultato della votazione sopra descritta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to Dott. Domenico Coppi

Il Segretario Generale

F.to Dott. Francesco Mancini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it il 03/05/2016 e vi rimarrà per 30 giorni consecutivi.

Turi, li 03/05/2016

L'Istruttore Direttivo Amministrativo

F.to Antonia Valentini

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, depositata presso l'Ufficio di Segreteria.

Turi, li 03/05/2016

L'Istruttore Direttivo Amministrativo

Antonia Valentini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/04/2016:

☐ Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000).

☒ Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000).

Turi, li 03/05/2016

L'Istruttore Direttivo Amministrativo

F.to Antonia Valentini

ALLEGATO N.1 ALLA PROPOSTA DI DELIB. DI DETERMINAZ.**DELLE ALIQUOTE TASI**

1 Illuminazione pubblica		importo
Canone illuminazione		100.000,00
Pubblica illuminazione		399.194,65
Canone terreno		2.300,00
totale		501.494,65
2 Polizia Municipale		
retribuzione PM		301.210,95
contributi PM		86.200,00
		387.410,95
servizio vetture		500,00
corredo armamento		12.000,00
acquisto beni		8.000,00
spese parco macchine		3.700,00
		24.200,00
rimborsi spese		13.090,00
spese prestazioni servizi		6.441,40
		19.531,40
acquisto beni prot.serv.		8.000,00
prestazioni servizi prot.civile.		8.000,00
funzionamento SUAP		2.000,00
IRAP PM		23.100,00
Interventi vari per attivita' produttive		6.000,00
		47.100,00
totale		478.242,35
3		
retribuzione personale Uff. tecnico LL.PP		115.700,00
contributi personale Uff.tecnico LL.PP.		33.400,00
retribuzione personale urbanistica		95.500,00
contributi personale uff.urbanistica		27.500,00
		272.100,00
acquisto beni LLPP		1.000,00
prestazioni supporto		2.000,00
pulizia e presidio bagni pubblici		70.000,00
prestazioni servizi immobili comunali		30.447,34
formazione LLPP		1.500,00
servizi dlgs n. 81 2008		2.000,00
		106.947,34
beni per urbanistica		10.000,00
prestazioni di servizio urbanistica		7.500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIGITALIZZAZION		25.000,00
UFFICIO URBANISTICA		3.000,00
servizi dlgs n. 81 2008		8.500,00
		54.000,00
irap urbanistica		8.543,20
irap LLPP		9.750,00
bolli		3.000,00
		21.293,20

totale	454.340,54
4 Utenze AQP fontane	12.000,00
utenze elettriche parchi	3.500,00
salvaguardia ambiente	12.000,00
manutenzione ville e giardini	35.000,00
manutenzione fogna bianca	5.000,00
utenze a AQP parchi	4.500,00
derattizzazione	5.000,00
bonifica amianto	31.134,70
	108.134,70
5 retribuzione personale biblioteca	41.766,09
contributi	12.735,99
	54.502,08
acquisto beni	491,30
utenze	18.500,00
acquisto beni attività culturali	491,00
utenze exmercato coperto	1.500,00
prest.servizio att.culturali	18.000,00
mostre, manifestazioni	1.980,00
interventi promozione territorio	25.000,00
prestazioni cultura	1.000,00
	66.962,30
irap personale	2.000,00
totale	123.464,38
6 manutenzione strade	40.000,00
totale	40.000,00
7 personale cimitero	47.150,00
contributi	14.207,70
	61.357,70
spese diverse cimitero	6.000,00
spese funzionamento cimitero	80.000,00
utenze elettriche	1.500,00
totale	148.857,70
8 prevenzione randagismo	70.000,00
utenza Aqp canile	1.200,00
utenza elettrica canile	3.400,00
totale	74.600,00
9 personale ufficio anagrafe	103.258,65
contributi	70.797,00
	174.055,65
beni ufficio anagrafe	2.800,00
prestazioni ufficio anagrafe	4.000,00
quote spese servizi demografici	2.000,00
irap	8.463,12
totale	191.318,77
totale costi	2.120.453,09

COMUNE DI TURI

29 APR. 2016

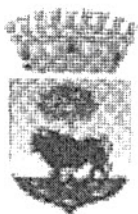
PROTOCOLLO N°

6314

CAT.

CLAS.

FASC.



COMUNE DI TURI

29 APR 2016

ARRIVO

COMUNE DI TURI

UFFICIO DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

AL SIG SINDACO
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Revisore Unico dei Conti:

prende in esame la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Determinazione dell'aliquota TASI 2016. Approvazione", trasmessagli dal Responsabile del Settore 3° Economico Finanziario, dott. Maurizio R. Frugis;

Il Revisore Unico

- Letta la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 22/04/2016 dal Responsabile del Settore 3° Economico Finanziario, dott. Maurizio R. Frugis;
- Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 22/04/2016 dal Responsabile del Settore 3° Economico Finanziario, dott. Maurizio R. Frugis;
- Visto l'art. 239 c.1 lett. b del D.Lgs 267/2000;

esprime

parere favorevole in merito all'adozione della proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Determinazione dell'aliquota TASI 2016. Approvazione".

Turi 28/04/2016

Il Revisore Unico

dott. Luigi Roccotelli